

## Edizione di lunedì 6 luglio 2015

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[Holding industriali: aspetti critici nella determinazione dell'IRAP](#)

di Luca Caramaschi

### DICHIARAZIONI

[Modello 770/2015 Semplificato: modalità di presentazione](#)

di Federica Furlani

### ACCERTAMENTO

[Indagini finanziarie sui conti dei soci](#)

di Davide David

### CONTENZIOSO

[Accertamenti illegittimi dopo la sentenza 37/15 della Consulta](#)

di Luigi Ferrajoli

### DICHIARAZIONI

[Unico 2015: prospetto dei crediti](#)

di Sandro Cerato

### ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Nel blu dipinto di print](#)

di Michele D'Agnolo

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Holding industriali: aspetti critici nella determinazione dell'IRAP**

di Luca Caramaschi

Le società che detengono partecipazioni in altre imprese e che in relazione alla loro attività direttamente svolta non si presentano particolarmente capitalizzate, devono verificare se rivestono o meno la qualifica di "**holding industriale**". Tale qualifica produce delle conseguenze, in particolare sotto il profilo della determinazione della base imponibile Irap, che debbono essere attentamente valutate.

Per definire tale tipologia di holding occorre in primo luogo valutare in quali casi una società **holding** può essere qualificata come **industriale**. La definizione è contenuta nell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n.446/97: si tratta in pratica dei soggetti la cui attività consiste, in via **esclusiva o prevalente**, nell'assunzione di partecipazioni in società che esercitano attività diversa da quella creditizia o finanziaria; per le quali c'era l'obbligo dell'iscrizione nell'**elenco** previsto dall'art.113 del D.lgs. n.385/1993 (T.U.B.), che non esiste più a seguito dell'**abrogazione** avvenuta con l'articolo 7 del D.lgs. n.141/2010.

#### **Le regole Irap**

I principali aspetti da tenere in considerazione per applicare correttamente la disciplina Irap alle holding industriali sono, quindi, l'identificazione di una **holding** come industriale (come descritto in precedenza), la determinazione della **base imponibile** (con particolare attenzione alla parte finanziaria del conto economico) nonché la verifica dell'**aliquota** applicabile.

Le **istruzioni** al modello di dichiarazione IRAP 2015 (così come quelle del modello precedente) non fanno più riferimento all'elenco di cui all'articolo 113 del D.lgs. n.385/1993, ma precisano – richiamando i contenuti della **CM n.19/E del 21.04.2009** – che l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di **partecipazioni** in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il **50 per cento** del totale dell'attivo patrimoniale. In proposito le stesse istruzioni, richiamando la successiva **CM n.37/E del 22.07.2009**, precisano che il suddetto esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in **società industriali** ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della **holding** relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti.

Dopo aver verificato la condizione di **holding** industriale occorre quindi procedere alla

determinazione della base imponibile **Irap**: essa è calcolata sommando la **base "industriale"**, determinata cioè seguendo le regole previste per le normali società industriali, al "marginе di interesse", da calcolarsi nella misura pari alla differenza tra interessi attivi, e proventi assimilati, e il **96 per cento** degli interessi passivi e oneri assimilati. Nel merito l'Agenzia delle Entrate, con la **CM n.189/E/99, al paragrafo 2.6**, ha precisato – nel presupposto dell'unitarietà della base imponibile Irap – che è ammessa la compensazione dei due importi in precedenza descritti qualora base "industriale" e "**margine di interesse**" siano, indifferentemente, uno positivo e l'altro negativo.

Per quanto riguarda l'identificazione degli **oneri finanziari**, deducibili nella misura del 96 per cento, nella **RM n.56/E del 22.06.2010**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi oneri assumono rilevanza, sempreché trovino origine in rapporti che assolvono a una funzione finanziaria (ovvero di impiego di capitale), così come definiti dall'articolo 96 comma 3 del TUIR. Nel medesimo documento di prassi è stato chiarito che se la **holding** ha stipulato dei contratti derivati di interest rate swap (Irs) con l'obiettivo di eliminare il rischio legato alle variazioni dei tassi di interesse a debito, il risultato netto dell'accorpamento tra **interesse passivo** e risultato del derivato di copertura ad esso riferibile è deducibile nella predetta misura del 96 per cento.

Un ulteriore aspetto da segnalare riguarda i **distacchi di personale**, essendo talvolta ricorrente nella prassi delle holding di distaccare propri dipendenti presso talune società del gruppo. Nella **RM n.2/DPF del 12.02.2008** il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che gli importi spettanti come recupero di oneri di **personale** distaccato presso terzi che in base ai principi contabili nazionali vanno imputati nella voce A5 del conto economico tra gli "Altri ricavi e proventi" non concorrono alla formazione della **base imponibile**. Mentre nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, questi importi imputati nella voce B7 del conto economico come "Costi per servizi" si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione.

L'ultimo (e non immediato) passaggio da compiere, consiste nella verifica della corretta **aliquota Irap applicabile alla holding industriale**.

Sul tema va tenuto presente che l'articolo 2, commi 1 e 4, del D.L. 66/2014 (cosiddetto Decreto Renzi) aveva previsto che vi fosse una **riduzione** di circa il 10% delle diverse aliquote Irap applicabili ai differenti soggetti passivi del tributo, da applicare a partire dal **periodo d'imposta 2014** (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013). Pertanto, l'aliquota **Irap** applicabile ai soggetti richiamati dal citato articolo 6 del D.lgs. n.446/97 (incluse, quindi, le **holding industriali**) sarebbe dovuta **scendere** dal 4,65 al 4,2 per cento.

Purtroppo tale riduzione non ha mai prodotto i suoi effetti in quanto con la successiva legge di **Stabilità 2015** (la legge n.190 del 2014) tali disposizioni contenute nel citato D.L. n.66/2014 sono state **sopprese**.

Si tenga, tuttavia, presente che la richiamata legge di Stabilità 2015 non ha **eliminato** l'ulteriore disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 del DL 66/2014 in tema di acconti per il periodo 2014 da effettuare con il **metodo previsionale**. Tale previsione ha previsto l'utilizzo di **aliquote "intermedie"** (rispetto a quelle originarie e quelle che sarebbero dovute entrare in vigore) per il calcolo dell'acconto con il metodo previsionale relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013: con riferimento ai soggetti per i quali trova applicazione l'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 (e quindi anche le **holding industriali**) tale misura rimane fissata al **4,5 per cento**.

Pertanto, le **holding** industriali che hanno utilizzato le aliquote in questione determinando l'aconto per il 2014 con il metodo previsionale (utilizzando quindi la richiamata aliquota intermedia), potranno versare entro il prossimo 6 luglio 2015 l'eccedenza in sede di **saldo** senza l'applicazione di sanzioni o interessi.

Si tenga, infine, presente che in base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, **l'aliquota ordinaria** (nel caso delle holding industriali pari al 4,65%) subisce la **maggiorazione** massima di 0,92 punti percentuali previsto dall'art.16 comma 1-bis lettera b) del D.Lgs. n.446/97.

La misura definitiva dell'**aliquota Irap** applicabile al periodo d'imposta 2014 per le **holding industriali** si attesta quindi al **5,57 per cento** (si tenga, infine, presente che anche con riferimento al pagamento degli **acconti 2014**, determinati sia col metodo storico che con quello previsionale, si doveva tenere conto di tale maggiorazione).

## DICHIARAZIONI

## **Modello 770/2015 Semplificato: modalità di presentazione**

di Federica Furlani

Respinta l'ipotesi di proroga (risposta ad un question time alla Camera da parte del Ministro dell'Economia Padoan), il modello 770/2015 Semplificato, e quello Ordinario, dovrà essere presentato entro il **prossimo 31 luglio**.

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione del modello 770 Semplificato**, il riquadro **“Redazione della dichiarazione”** contenuto nel Frontespizio, si divide in quattro Sezioni che vanno utilizzate alternativamente e che si distinguono in relazione alla modalità di presentazione prescelta.

<b>REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b>  ciascuna sezione è alternativa alle altre	<b>SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO</b>					Presenza di modello 770 ordinario 2015
	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)			
		SS	ST	SV	SX	SY
<b>SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO</b>						
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)			SS	SY
<b>SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE</b>						
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	(barrare la casella)			Presenza di modello 770 ordinario 2015		
		SS	ST	SV	SX	SY
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione						
<b>SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO</b>						
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)			Presenza di modello 770 ordinario 2015		
		SS	ST	SV	SX	SY
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione						

La **Sezione I** è riservata ai sostituiti che trasmettono **integralmente il modello 770 Semplificato** composto da Frontespizio, Comunicazione dati lavoro dipendente e assimilati, Comunicazione dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetti SS “Dati riassuntivi”, ST “Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive”, SV “Trattenute di addizionali comunali all’Irpef”, SX “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni” ed SY “Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 DL 78/2010”.

Il sostituto tenuto alla presentazione anche del **modello Ordinario** può inviare integralmente il modello 770 Semplificato, compilando la Sezione I, solo se **non ha effettuato compensazioni interne** ai sensi dell'art. 1 DPR 445/1997, tra i versamenti relativi al modello 770 Semplificato (itenute redditi lavoro dipendente, assimilati, autonomo, ...) e quelli relativi al modello 770.

Ordinario (redditi di capitale).

Se invece sono state effettuate compensazioni interne, va compilata la **Sezione II** per la presentazione integrale del modello 770 Semplificato, ed i prospetti ST, SV ed SX saranno inviati nell'ambito del modello 770 Ordinario.

È inoltre possibile **presentare separatamente il modello 770 Semplificato** inviando con un modello le sole comunicazioni relative alle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato e con un altro modello quelle relative alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale possibilità è consentita solo in **assenza di compensazioni interne** tra versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti redditi di capitale.

Nel primo caso andrà compilata la **Sezione III**, indicando il numero di comunicazioni trasmesse relative a certificazioni di lavoro dipendente e assimilato, e **specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione**.

Nel caso di presentazione del modello 770 Semplificato con i soli dati di lavoro autonomo, andrà compilata la **Sezione IV** avendo cura di indicare, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.

In entrambi i casi va barrata la casella “Presenza di modello 770 Ordinario” in caso di successivo invio del modello 770 Ordinario.

Nel caso di presentazione separata, la verifica del numero di soggetti al fine di verificare la possibilità di procedere alla trasmissione telematica della dichiarazione con il **servizio Fisconline** (possibile se la dichiarazione è presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20), va effettuata tenendo conto separatamente del numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle due parti e prendendo a riferimento il numero maggiore.

Nel caso di presentazione congiunta invece bisogna far riferimento alla somma del numero di comunicazioni, lavoro dipendente e autonomo.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Indagini finanziarie sui conti dei soci***

di Davide David

Può accadere che, facendo seguito a **indagini finanziarie effettuate sui conti correnti di un socio** di una società di capitali **per motivi diversi da quelli fiscali** (ad esempio, per la ricostruzione patrimoniale in una causa di divorzio), l'Ufficio, previa la dovuta autorizzazione, emetta degli avvisi di accertamento in capo al socio per le entrate che ritenga non adeguatamente giustificate, presumendo che trattasi del percepimento di somme corrisposte dalla società e non dichiarate dal socio.

Vi è poi il **caso dell'accertamento nei confronti del socio che, in qualità di amministratore della società, sia risultato colpevole del reato di bancarotta patrimoniale (o per distrazione).**

In entrambi i casi si pone, tra l'altro, **il problema di capire a quale categoria reddituale** fare riferimento per la determinazione delle maggiori imposte accertabili in capo al socio.

A tale proposito va esaminato quanto disposto dalle norme sulle indagini finanziarie e sui proventi da illecito.

**Per quanto concerne le indagini finanziarie, l'art. 32 del d.P.R. n. 600/72** consente all'Ufficio di accertare un maggior reddito nella misura delle entrate rilevate sui conti correnti per le quali il contribuente non sia stato in grado di dimostrare adeguatamente che ne ha tenuto conto per la determinazione del proprio reddito tassabile oppure che non hanno rilevanza fiscale.

**Per quanto riguarda, invece, i proventi da illecito, l'art. 14, co. 4, della L. n. 537/93,** statuisce che sono da considerare redditi soggetti a tassazione *“i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale”* e che, ai fini impositivi, detti redditi *“sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria (tra quelle di cui all'art. 6 del TUIR, ndr)”*. Giusto quanto disposto dall'art. 36, co. 34-bis, del D.L. n. 223/06, la predetta norma *“si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del TUIR, ... sono comunque considerati come redditi diversi”*.

Alla luce di tali disposizioni si prenda ora il **caso del presunto percepimento di utili da parte del socio in situazioni “normali” (non quindi nell'ambito di situazioni di bancarotta).**

In tale ipotesi una prima domanda da porsi è se l'Ufficio, **senza prima avere operato un accertamento sulla società**, possa accettare in via presuntiva in capo al socio il percepimento

di utili in misura superiore a quelli la cui distribuzione è stata deliberata dalla società.

A tale domanda pare doversi rispondere in senso negativo. Occorre infatti considerare che, come anche confermato da una parte della giurisprudenza, l'accertamento di un maggior reddito in capo ad una società di capitali non è di per sé sufficiente a validare la presunzione di un maggior reddito in capo ai soci, in quanto occorre anche dimostrare la ristrettezza della compagine societaria e fornire presunzioni qualificate sulla sostenuta distribuzione dei maggiori utili. A maggior ragione **non dovrebbe quindi essere consentito un accertamento in capo al socio per il presunto percepimento di utili senza aver prima dimostrato la sussistenza di tali utili in capo alla società**, oltre che la ristrettezza della relativa compagine societaria e la avvenuta distribuzione di utili superiore a quella deliberata.

Se invece si dovesse considerare ammissibile (e sufficiente) la suddetta presunzione, occorrerà chiedersi in quale categoria reddituale far rientrare gli importi accertati in capo al socio.

A tale proposito è da ritenere che, fatto salvo il caso che i presunti maggiori utili siano imputabili a attività illecite (da parte della società e/o del socio), **non potrà applicarsi al caso di specie quanto statuito dal combinato disposto delle sopra richiamate disposizioni della L. n. 537/93 e del D.L. n. 223/06** (in quanto specificatamente riferite ai soli “*proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo*”).

Pertanto, se l’Ufficio dovesse motivare l’accertamento richiamando tali disposizioni, potrà essere eccepita la sua illegittimità per difetto di motivazione.

Peraltra, anche se le suddette norme fossero applicabili, **occorre comunque considerare che le stesse prevedono espressamente che i proventi accertati sono da considerare redditi diversi solo laddove “non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del TUIR”**. Ciò comporta che se i proventi delle attività illecite sono classificabili in una delle categorie reddituali di cui all’art. 6 del TUIR, la determinazione della base imponibile va operata utilizzando le regole proprie di tale categoria. Ad esempio, i proventi derivanti da attività di usura sono classificabili tra i redditi di capitale (c.m. n. 150/94) e quindi la base imponibile va determinata con le regole proprie dei redditi di capitale.

Poiché nel caso in esame è lo stesso Ufficio a presumere che trattasi del percepimento di utili corrisposti da società di capitali, le entrate del socio risultano pertanto classificabili tra i “redditi di capitale” (di cui alla lettera b del comma 1 dell’art. 6 del TUIR) ovvero, laddove le partecipazioni siano detenute nell’ambito di una attività di impresa, tra di “redditi d’impresa” (di cui alla lettera e del comma 1 dell’art. 6 del TUIR).

**Pertanto, il maggior reddito da riprendere a tassazione andrà determinato applicando le percentuali (di tassazione/abbattimento) previste dall’art. 47 del TUIR (in caso di partecipazioni detenute a titolo privato) ovvero degli artt. 59 o 89 del TUIR (in caso di partecipazioni detenute nell’ambito di una attività d’impresa).**

**A maggior ragione, laddove sia condivisa la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 14, co. 4, della L. n. 537/93, comunque le entrate rilevate sul conto corrente del socio, laddove ricondotte dall'Ufficio a un presunto percepimento di utili, andranno riprese a tassazione secondo le regole proprie della tassazione dei dividendi (di cui ai richiamati articoli 47, 59 e 89 del TUIR).**

Da ultimo ci si vuole soffermare brevemente sul **reato di bancarotta patrimoniale (o per distrazione)** di cui si sia reso colpevole il socio che sia anche amministratore della società partecipata.

La questione riguarda le somme o i beni che il socio/amministratore abbia delittuosamente sottratto alla funzione di garanzia patrimoniale a favore dei creditori, destinandoli a se stesso.

**In tale ipotesi dovrebbe trovare applicazione il più volte richiamato art. 14, co. 4, della L. n. 537/93**, ritenendo che le somme e/o i beni sottratti siano configurabili quali *"proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo"*, nello specifico, proventi derivanti dal reato di bancarotta fraudolenta.

A questo punto occorre considerare che, come già sopra evidenziato, la suddetta norma, in combinazione con l'art. 36, co. 34-bis, del D.L. n. 223/06, presuppone che ai fini della tassazione debba essere per prima cosa verificato se i proventi sono classificabili in una delle categorie di cui all'art. 6 del TUIR, dato che solo se non così classificabili sono comunque da considerare come redditi diversi.

Da ciò sembra conseguire **che laddove quanto sottratto alla società sia configurabile quale percezione di utili (anche in natura), il provento da illecito sia da classificare quale redditi di capitale (nel caso di partecipazioni detenute a titolo privato) ovvero quale reddito di impresa (nella più rara ipotesi di partecipazioni detenute nell'ambito di una attività di impresa)**; con la conseguenza che il maggior imponibile dovrà essere determinato secondo le regole proprie, rispettivamente, dei redditi di capitale o di impresa.

## CONTENZIOSO

---

### **Accertamenti illegittimi dopo la sentenza 37/15 della Consulta** di Luigi Ferrajoli

Com'è noto, la Corte Costituzionale con la **sentenza n. 37 del 17.03.2015** ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, co.24, D.L. n.16/12 n. 16 (convertito in L. n.44/12) per mezzo del quale era consentito a funzionari, **privi di qualifica**, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale anche senza il superamento del relativo concorso.

È altrettanto noto che la principale conseguenza di tale pronuncia è che gli **avvisi di accertamento** sottoscritti da funzionari il cui incarico dirigenziale è stato dichiarato illegittimo o da funzionari le cui deleghe erano state conferite da **dirigenti “decaduti”** risultano parimenti illegittimi.

I Giudici di merito hanno iniziato a confrontarsi con le eccezioni sollevate dai contribuenti incisi da atti potenzialmente illegittimi, a partire dalla **CTP di Milano** che, con la **sentenza n. 3222 del 10.04.2015**, ha per prima dichiarato la nullità di un avviso di accertamento in quanto “*sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale*”.

Tale condivisibile impostazione non è tuttavia stata seguita da tutte le **Commissioni Tributarie**.

Ed invero, la **CTP di Gorizia**, con la **sentenza n. 63 del 1.04.2015** ha respinto l'eccezione formulata dal ricorrente relativamente all'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per **violazione dell'obbligo di sottoscrizione** ex art.42, co.1, del d.P.R. n.600/73, poiché gli atti impositivi erano stati sottoscritti da un dipendente dell'Agenzia di Gorizia **delegato da un funzionario** rientrante nella previsione della nota sentenza della Corte costituzionale.

Secondo la Commissione, l'intervento della Corte Costituzionale non ha comportato la **nullità** degli avvisi di accertamento impugnati, risultando applicabile la **teoria del funzionario di fatto**, ossia una figura di **creazione dottrinale** con cui si indica l'esercizio dell'azione amministrativa da parte di un soggetto privo di legittimazione.

I Giudici hanno precisato che “*La cd. teoria del funzionario di fatto allora comporta il riconoscere legittimi gli atti compiuti dal funzionario di fatto [...] la giurisprudenza assolutamente prevalente afferma che gli atti “medio tempore” adottati dal funzionario la cui nomina sia stata annullata sono da considerarsi efficaci, essendo irrilevante verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce.*

*Il fondamento giustificativo principale è nel principio di buona fede, della continuità della azione amministrativa, ecc. ... Infatti, l'esigenza di mantenere fermi gli effetti degli atti compiuti tutela la*

*buona fede del pubblico che viene a contatto con il funzionario per necessità e non ha motivo di dubitare né è tenuto ad **indagare sulla regolarità della sua nomina** e la sua permanenza in servizio non impedita dall'autorità superiore”.*

La **sentenza n. 2044 del 05.06.2015 della CTP di Lecce** ha invece condiviso il principio già espresso dalla CTP di Milano in una vicenda che vedeva un avviso di accertamento impugnato, tra l'altro, poiché sottoscritto da un funzionario su delega del **Direttore Provinciale** che non risultava avere conseguito la nomina a seguito di regolare concorso pubblico.

L'Agenzia delle Entrate si era limitata a confermare che sarebbe stato “**notorio**” che il Direttore Provinciale era divenuto dirigente con il concorso.

I Giudici hanno accolto l'eccezione rilevando che, alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 37/2015, mancando la **prova documentale e certificata** che il delegante era un legittimo dirigente, l'avviso di accertamento in contestazione doveva essere annullato, **ai sensi dell'art.42, co. 1 e 3, d.P.R. n.600/73**, perché atto discrezionale e non vincolato.

Secondo il Collegio, con la sentenza della Consulta “*sono decaduti, con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle succitate norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati da dirigenti nominati in base alle leggi dichiarate incostituzionali*”.

Inoltre, la CTP di Lecce ritiene non invocabile nelle fattispecie in esame la figura del **funzionario di fatto**, che risulterebbe applicabile solo quando gli atti adottati dal funzionario siano **favorevoli ai terzi destinatari** (come in caso di rimborsi) “ma non certo quando, come nella fattispecie in esame, gli atti sono sfavorevoli al contribuente, come lo sono gli **avvisi di accertamento** (sentenze del Consiglio di Stato n.6/1993, n.853 del 20 maggio 1999)”.

I Giudici precisano infine che l'**onere della prova**, in caso di contestazione della violazione dell'art. 42 d.P.R. n.600/73, spetta sempre all'Agenzia delle Entrate, che è di conseguenza tenuta a **fornire prove documentali** in ordine alla legittimità delle nomine dirigenziali.

Invero, secondo la Commissione, “*A fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d'ufficio le prove, in forza dei poteri istruttori attribuitigli dall'art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992, perché tali poteri sono meramente integrativi e non esonerativi dell'onere probatorio principale (Cassazione, sentenza n.10513/2008)*”.

## DICHIARAZIONI

---

### **Unico 2015: prospetto dei crediti**

di Sandro Cerato

I crediti sono oggetto di svalutazione quando l'inesigibilità del credito, ancorché non definitivamente accertata, sia già emersa o ragionevolmente prevedibile. Il credito può essere stralciato solo quando la perdita diventa certa. Il **“nuovo” OIC 15 precisa che quando il credito è cancellato dal bilancio** a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, **nella voce B14 del CE (perdite su crediti)** occorre riportare la perdita, pari alla differenza tra corrispettivo di cessione e valore di rilevazione del credito in bilancio (valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti). Nel modello **Unico 2015**, è stato riproposto l'apposito prospetto dove occorre riportare il valore dei crediti, delle perdite e delle svalutazioni, il cosiddetto **prospetto crediti**. Considerando gli aspetti fiscali dei **crediti in bilancio**, si precisa che nei **modelli dichiarativi 2015**, l'indicazione dell'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all'importo deducibile ai sensi **dell'art. 106 del TUIR** (lo 0,50 % del valore nominale o di acquisizione dei crediti, esclusi quelli coperti da garanzia assicurativa) deve essere indicata come segue:

- per le **imprese individuali in contabilità ordinaria**, nel modulo PF, fascicolo 3, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2;
- per le **società di persone in contabilità ordinaria**, nel modulo RF, al rigo RF 25, col. 2;
- per le **società di capitali**, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2;
- per gli **enti non commerciali ed equiparati**, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2.

Invece, i **quadri RS** presenti in tutti i **modelli (PF, SP, SC ed ENC) 2015**, includono i dati necessari per il raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti operati in **bilancio** e quelli riconosciuti ai fini fiscali. Il **prospetto dei crediti** del quadro RS è diviso **in tre sezioni**, da compilarsi alternativamente in funzione del soggetto che opera le svalutazioni, allo scopo di raccordare i crediti iscritti in bilancio (col. 1) con i crediti sui quali vanno calcolati le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili (col.2). **La sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio previste dall'art. 3, comma 108, Legge n. 549/95. **La sezione II** deve, invece, essere compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, al fine di indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 106, comma 3, TUIR. **La sezione III** consente di raccordare i crediti commerciali iscritti in bilancio (al netto delle svalutazioni e dei fondi) e i crediti commerciali sui quali calcolare le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili (valore nominale). Con riferimento alla **perdite e alle svalutazioni** i campi da compilare sono il rigo RS65 e seguenti:

- nel rigo **RS 65** vanno le **perdite dell'esercizio**, devono essere sottratte le perdite su crediti dell'esercizio computate con il criterio civilistico tanto più quelle fiscalmente deducibili ai sensi dell'art. 101, c.5, del TUIR, determinate con riferimento al valore nominale dei crediti stessi;
- nel rigo **RS 66** va la **differenza** tra i due righi precedenti, se positivo;
- nel rigo **RS 67** vanno le **svalutazioni** e gli **accantonamenti dell'esercizio**, l'importo civilistico delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio nonché quello fiscalmente dedotto. L'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio (l'importo è fiscalmente deducibile fino allo 0,50% del valore dei crediti di bilancio);
- nel rigo **RS 68** va l'ammontare complessivo delle **svalutazioni dirette** e degli **accantonamenti risultanti a fine esercizio**, l'importo civilistico risultante al termine dell'esercizio nonché quello fiscalmente dedotto (l'importo fiscalmente deducibile non può eccedere il limite del 5% dei crediti risultanti in bilancio);
- nel rigo **RS 69** va il **valore dei crediti risultanti in bilancio**, il dato civilistico e quello fiscale.

## ORGANIZZAZIONE STUDIO

---

### **Nel blu dipinto di print**

di Michele D'Agnolo

Uno degli strumenti più utili e versatili per la gestione dello studio professionale è rappresentato dal **blueprint**.

Le attività che ogni studio professionale pone in essere per la realizzazione delle prestazioni professionali possono essere considerate dei percorsi, degli *iter*, cioè delle sequenze di azioni che si succedono nel tempo secondo un ordine prestabilito. Come in un film, per fare un bilancio di esercizio occorre partire da una situazione contabile, verificarne la congruità, la completezza e la corretta classificazione, procedere alle scritture di integrazione e di rettifica, poi e solo poi stanziare le imposte, calcolare le imposte anticipate e differite. La descrizione scritta, schematica o mediante immagini di questi *iter* porta alla stesura di protocolli, o dei sinonimi procedure e istruzioni di lavoro. Queste modalità di descrizione dei processi produttivi hanno ottenuto una particolare popolarità negli anni 2000 e successivi con la prima affermazione della certificazione ISO 9000 all'interno degli studi commerciali, legali e di consulenza del lavoro, ma erano già in uso da molto tempo negli studi di derivazione anglosassone, soprattutto nei processi legati alla revisione contabile.

Come quando si esplora un territorio con una mappa satellitare, ci sono molti gradi di dettaglio da poter dare ad una procedura. Si possono descrivere i processi in maniera minuziosa, quasi pedante, oppure si può volare molto più alti e dare una visione di sintesi, quasi per capitoli, delle attività che sono necessarie per addivenire ad una prestazione professionale.

Le necessità descrittive possono variare da studio a studio e anche nei singoli momenti storici di uno studio a seconda della novità del processo e del grado di preparazione ed esperienza degli addetti.

Il **blueprint** è una via di mezzo, è una **forma semplificata di procedura, cioè di descrizione di un processo che avviene all'interno dello studio**.

Anche se a prima vista non sembra, disporre di un **blueprint**, cioè dell'**elenco delle fasi principali di un iter di una prestazione professionale** può essere molto utile per la gestione dello studio.

**Innanzitutto accorta in modo drammatico il tempo necessario a fare una analisi dei processi dello studio.** Pensate di essere ancora a scuola e di dover fare un tema partendo da un foglio bianco oppure di avere l'amico di banco che, strizzandovi l'occhiolino quando la prof si volta

dall'altra parte, vi passa i titoli di tutti i capoversi. Non dico che il tema sarà già fatto ma certamente il lavoro verrà svolto in maniera molto più rapida. Anche perché a livello macro, sono veramente pochi i cambiamenti che il singolo studio professionale riesce ad imprimere alla propria attività rispetto a quella dei competitors. La cura di un canale dentale o la predisposizione di una comparsa di risposta, l'elaborazione di una busta paga o la stesura di un progetto di un garage richiedono tutti una serie di fasi di lavoro sostanzialmente immutabili e ineludibili. Se si escludono le operazioni a cuore aperto e la progettazione delle navette spaziali, le differenze nell'operato e nell'organizzazione degli studi professionali si giocano molto più spesso a livello di dettagli, a livello di microprocessi, di competenze degli addetti, di tecnologia utilizzata. È la particolare fresia che l'odontoiatra sceglie e il movimento clinico che la sua sapiente mano imprime al trapano quando entra nella bocca del paziente a conferire all'intervento maggiore rapidità e una migliore conservazione del dente.

**In secondo luogo, la presenza di un manuale dei *blueprint*, che raccolga in poche pagine i passaggi salienti di tutte le attività svolte dallo studio può aiutare grandemente i nuovi venuti a farsi un'idea delle prestazioni che lo studio eroga e delle interazioni tra i processi ed accelerare fortemente la loro inclusione.**

È invece illusorio pensare che fornendo indicazioni dettagliatissime dentro alle singole procedure si possano ridurre o eliminare i momenti formativi o di affiancamento, o i momenti di assegnazione e verifica dei carichi di lavoro. Preso atto che le procedure non sostituiscono il *manager* o il *tutor* ma lo aiutano solamente, tanto vale ridurre queste istruzioni all'osso dandogli il valore di un promemoria. Da questo punto di vista, il *blueprint* assomiglia molto ai sassolini che Pollicino lasciava lungo la strada per ritrovare casa. Da dettagliare quanto basta, come direbbe un farmacista, cioè non una riga di più del necessario. E così, proprio come una mappa non è il territorio, troveremo soltanto la descrizione dei punti cospicui, quelli che ci servono per orientarci e navigare sicuri verso la nostra meta.

Il *blueprint* è utilissimo per guidare gli *audit* interni dello studio. Gli *audit* interni sono periodici incontri dei titolari dello studio con il personale di studio dove si discute di come si lavora. Si tratta in assoluto di uno degli strumenti più efficaci per la gestione di uno studio professionale. In particolare in un ambiente refrattario alla segnalazione delle non conformità, si tratta dell'attività più indicata per prevenire le non conformità potenziali, cioè i rischi professionali dovuti alla disorganizzazione, e per motivare il personale dello studio, risolvendo con loro eventuali problemi di gestione. È un'attività che bisognerebbe fare almeno due volte l'anno, e che laddove si fa, si paga da sola.

**Il *blueprint* è utile anche per disegnare le *brochure* delle singole prestazioni professionali.**

Come faccio a spiegare ad un cliente cosa avviene dietro le quinte, quando lui non c'è, se non descrivendo l'*iter* di attività che andremo a svolgere per soddisfare le sue esigenze? Materializzare il servizio allegando al cliente una scheda che spiega cosa verrà fatto può essere utile.

Il *blueprint* di una prestazione professionale può inoltre essere trasformato immediatamente in

una *checklist* di processo, cioè in un documento sul quale potremo spuntare l'esecuzione delle singole fasi di lavoro fino a verificare il completamento. Inoltre, se volessimo avere un quadro complessivo dei bilanci o dei dichiarativi da chiudere, potremo munirci di un tabellone di stato avanzamento lavori, le cui colonne avranno guardacaso per titolo proprio i punti del nostro *blueprint*.

**Con il *blueprint* si possono dettagliare i preventivi**, per esempio quando andiamo a descrivere minuziosamente le fasi di una operazione straordinaria per convincere il cliente a pagarcì una lauta parcella.

**Con il *blueprint* si possono fare fatture e consuntivi con descrizioni di attività molto dettagliate** senza dover reinventare la ruota.

**Il *blueprint* serve moltissimo anche alla definizione delle attività che verranno poi utilizzate per la registrazione dei tempi di lavoro nei software di gestione studio.** Ad esempio, può essere utile distinguere nella rilevazione dei tempi di uno studio contabile, il tempo necessario per riordinare i documenti che il cliente fornisce alla rinfusa e senza prima nota rispetto a quello che si impiega per l'aggiornamento della contabilità. E il tempo complessivo di relazione rispetto al tempo operativo. Può essere altrettanto utile misurare quali sono le attività più dispendiose in termini di tempo e verificare se a livello di medie ci sono dei collaboratori che lo fanno meglio, per estendere le loro *best practice* a tutti i collaboratori dello studio.

Il *blueprint* è utile anche per l'applicazione dei principi della *Lean Organisation* allo studio professionale. Dall'elenco delle attività da svolgere sarà molto più facile entrare nei dettagli di descrizione dei microprocessi necessari a definire quelle che costituiscono degli sprechi in quanto non aggiungono valore al cliente. Come percorrere cinquanta metri per trovare la stampante più vicina o spostare la cartella in giro per lo studio anziché le informazioni che contiene.

Il *blueprint* potrebbe essere un'attività tipicamente collettiva, svolta dagli organismi di categoria, visti i vantaggi che può portare anche agli studi di piccola dimensione, in cui la complessità rimane sostanzialmente la stessa di quelli grandi. Nell'attesa, occorre arrangiarsi, rubacciando qua e là dai titoli dei manuali di tecnica professionale, saccheggiando il *web*, e mettendosi pazientemente a ricostruire le fasi mancanti rileggendo magari un vecchio fascicolo o intervistando il personale di studio. Siccome si tratta di mettere le ali allo studio, per farlo volare più in alto che mai, ne vale davvero la pena.